



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DELLA SICILIA - PALERMO**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 5 DEL 15/02/2018**

**OGGETTO:** esclusione dalla Rdo 1794562 del 29/11/2017 della ditta Security Service S.r.l.  
SMART CIG: ZA4202FFCB

**Il Responsabile del Procedimento**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 25 del 29/11/2017 veniva indetta la Rdo n. 1794562 in data 29/11/2017 per l'affidamento del servizio di Telesorveglianza con intervento su allarme degli impianti antincendio e antrintrusione e gestione delle chiavi (SMART CIG ZA4202FFCB);
- la ditta Security Service S.r.l. partecipava, allegando all'offerta l'autocertificazione sull'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. 50/2016;
- a seguito della verifica dei requisiti sopra autodichiarati, il Centro per l'Impiego di Catania della Regione Siciliana comunicava - con nota n. 226/CPI/U del 31/01/2018 - che la ditta "a decorrere dal 16 novembre 2017, aveva una base di computo di n. 52,5 dipendenti, che si riduceva a n. 48, come da prospetto informativo della ditta del 09/01/2018, per la contrazione della forza lavorativa nella provincia di Messina.
- il Centro per l'Impiego di Catania della Regione Siciliana con la succitata comunicazione, concludeva specificando che: "la ditta Security Service S.r.l ha in forza n. 48 dipendenti con l'obbligo di assumere n. 2 disabili. Risulta in forza n. 1 unità disabile, mentre per la seconda unità è in istruttoria la stipula della convenzione, così come richiesto in data 20/12/2017";
- dalla comunicazione del Centro per l'Impiego di Catania, si deduceva che la ditta alla data del 12.12.2017 in cui rese l'autocertificazione di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della legge n. 68/99, aveva n. 48 dipendenti e quindi l'obbligo di assumere un altro disabile;
- la superiore circostanza veniva confermata dalla richiesta di stipula della convenzione per l'assunzione del secondo disabile, formulata al Centro per l'Impiego di Catania solamente in data 20/12/2017;

Tanto premesso si espone il quadro normativo di riferimento.

L'art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 50/2016, commina l'esclusione per i soggetti che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999.

In particolare, l'articolo 17 della citata legge, come modificato dall'articolo 40, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), ha previsto che le imprese partecipanti a gare di appalto devono presentare preventivamente alle pubbliche amministrazioni la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.

Alla stregua dei succitati riferimenti normativi, risulta che la dichiarazione del legale rappresentante, resa in sede di partecipazione a una gara di appalto, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 50/2016, deve attestare l'ottemperanza dell'impresa di riferimento agli obblighi di assunzione di personale disabile.

Nel caso di specie, emerge che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta, ha reso in sede di presentazione di offerta, in data 12 dicembre 2017, una dichiarazione attestante la regolarità dell'impresa rispetto agli obblighi previsti ex art 17, legge 68/1999.

Risulta, dunque, sulla base delle verifiche condotte da questa stazione appaltante, un disallineamento tra quanto espressamente dichiarato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e quanto riscontrato tramite certificazione di non ottemperanza rilasciata dal competente Centro per l'Impiego di Catania.

Giova ricordare che, con riferimento ai requisiti di ordine generale, il relativo possesso deve sussistere alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che, con riferimento al caso che ci occupa, risulta fissato al 13.12.2017, ore 11,00.

Alla data del 12.12.2017 la società Security Service S.r.l. ha dichiarato, e presentato in data 13.12.2017, il possesso dei requisiti generali che, sulla scorta di quanto oggettivamente accertato in sede di verifica attraverso il competente Centro per l'Impiego di Catania, non è risultato sussistere per quello in materia di assunzione al lavoro dei disabili previsto dall'art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 50/2016.

Alla luce delle superiori esposizioni e considerazioni,

**Vista** la certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Catania della Regione Siciliana, prot. n. 226/CPI/U del 31/01/2018, dalla quale emerge che la ditta ha l'obbligo di assumere un'altra unità disabile già a decorrere dal 16 novembre 2017 e, quindi, in data antecedente a quella in cui codesta ditta ha autodichiarato il possesso dei requisiti: "12 dicembre 2017";

**Considerato** che l'assunzione del secondo disabile da parte della società attraverso la convenzione è ancora in fase di istruttoria, la quale, peraltro, risultando richiesta in data 20 dicembre 2017, si colloca in un momento successivo alla data di sottoscrizione dell'autodichiarazione (12 dicembre 2017);

**Visto** l'art. 3, comma 1, della legge n. 68/99 che impone ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 36 a 50 dipendenti, di assumere alle loro dipendenze due lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge;

**Dato Atto** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

#### **PROPONE**

- 1) di escludere dalla Rdo n. 1794562 - indetta il 29/11/2017 ad oggetto: l'affidamento del servizio di Telesorveglianza con intervento su allarme degli impianti antincendio e antrintrusione e gestione delle chiavi - la ditta Security Service S.r.l. non essendo la

stessa in regola con gli obblighi in materia di assunzione dei disabili di cui al combinato disposto degli articoli 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 50/2016 e 17 della legge n. 68/99, come meglio illustrato nelle premesse, parti integranti e sostanziali.

- 2) Comunicare l'esclusione alla società Security Service S.r.l., in ossequio all'art. 76, comma 5, del d.lgs 50/2016;
- 3) Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) alla sezione Amministrazione Trasparente: "atti di gara" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **Il Responsabile del Procedimento**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016, nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

### **Il Segretario Generale**